



Ordinanza concernente il coordinamento dei trasporti in vista di casi di sinistro (OCTS)

del 18 maggio 2016

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995¹;
visto l'articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 2002²
sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la collaborazione in materia di trasporti tra gli organi civili e militari per la preparazione di misure da adottare in caso di catastrofi o situazioni di emergenza di portata nazionale o internazionale oppure di conflitti armati (casi di sinistro).

Art. 2 Organo direttivo

¹ I compiti di coordinamento sono svolti da un organo direttivo.

² Nell'organo direttivo sono rappresentati, ognuno con un membro:

- a. l'Ufficio federale dei trasporti;
- b. l'Ufficio federale dell'aviazione civile;
- c. l'Ufficio federale delle strade;
- d. l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese;
- e. l'Ufficio federale della protezione della popolazione;
- f. l'Aggruppamento Difesa del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;
- g. l'Amministrazione federale delle dogane;

RS 520.16

¹ RS 510.10

² RS 520.1

- h. la Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri;
- i. la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia;
- j. la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente;
- k. la Conferenza dei direttori cantonali dei trasporti pubblici;
- l. le Ferrovie Federali Svizzere;
- m. AutoPostale Svizzera SA.

³ Gli organi di cui al capoverso 2 lettere b–m designano i propri membri previa intesa con il presidente dell'organo direttivo.

Art. 3 Compiti

L'organo direttivo svolge i seguenti compiti:

- a. designa i pericoli e le minacce che possono avere ripercussioni di portata nazionale o internazionale sull'infrastruttura dei trasporti, sui mezzi di trasporto e sulla circolazione. A tal fine si basa sulle analisi dei servizi specializzati della Confederazione;
- b. stima le ripercussioni dei pericoli e delle minacce designati sull'infrastruttura dei trasporti, sui mezzi di trasporto e sulla circolazione e comunica i risultati di queste stime agli organi competenti;
- c. collabora alle pianificazioni preventive e coordina gli interventi necessari a livello di modi e mezzi di trasporto;
- d. assicura lo scambio di informazioni specifiche;
- e. in caso di sinistro è a disposizione del dipartimento, dell'ufficio federale, dell'organo o dello stato maggiore responsabile per coordinare e armonizzare le misure concernenti i trasporti.

Art. 4 Presidenza

¹ Il membro dell'organo direttivo nominato dall'Ufficio federale dei trasporti svolge nel contempo la funzione di presidente.

² Il presidente dell'organo direttivo svolge i seguenti compiti:

- a. presenta al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni un rapporto annuale scritto sull'attività dell'organo direttivo;
- b. può contattare direttamente le divisioni e i servizi della Confederazione nonché i diversi fornitori di prestazioni nel settore dei trasporti e richiedere la documentazione e le informazioni necessarie all'adempimento del proprio mandato.

Art. 5 Organizzazioni incaricate

¹ Le organizzazioni incaricate coordinano le misure da adottare a livello operativo in caso di sinistro armonizzandole tra loro.

² Le organizzazioni incaricate sono:

- a. l'Ufficio federale delle strade;
- b. le Ferrovie Federali Svizzere;
- c. AutoPostale Svizzera SA.

Art. 6 Collaborazione

I responsabili dei trasporti della Confederazione e dei Cantoni nonché le organizzazioni incaricate sono tenuti a collaborare a livello intersettoriale e intersistemico in vista di casi di sinistro.

Art. 7 Segreteria

¹ L'organo direttivo dispone di una segreteria. L'Ufficio federale dei trasporti gestisce la segreteria.

² La segreteria sostiene l'organo direttivo nell'adempimento dei suoi compiti.

Art. 8 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 1° settembre 2004³ concernente il coordinamento dei trasporti in caso di sinistro è abrogata.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.

18 maggio 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

³ RU 2004 4163, 2010 3827

